

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4793 del 11/09/2017
Oggetto	VIII modifica non sostanziale della Ditta Casalgrande Padana Spa, stabilimento di Dinazzano di Casalgrande (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4924 del 07/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 20572/2017

**Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta CASALGRANDE PADANA SpA con atto n. prot. 60104 del 02/08/2007 e successive modifiche.**

### LA DIRIGENTE

Vista l'AIA n. 60104 del 02/08/2007 rilasciata alla Ditta CASALGRANDE PADANA SpA per l'esercizio dell'attività codice IPPC 3.5, svolta nello stabilimento in SS 467 n. 101 nel Comune di Casalgrande e successivi aggiornamenti n. 80036 del 03/12/2008, n. 6209 del 29/01/2009, n. 1017 del 12/01/2010, n. 38341 del 16/06/2010, n. 4752 del 29/01/2015, n. 32205 del 09/06/2015 e Determinazione dirigenziale n. 173 del 11/01/2017;

Vista la comunicazione di modifica dell'AIA pervenuta dalla ditta il 06/07/2017 (prot. n. 8096 del 07/07/2017), che riguarda:

- diversamente da quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 173 del 11/01/2017, rimarranno in funzione le rimanenti 2 linee di rettifica ad umido (linea 3 e linea 4): pertanto non verrà realizzato l'impianto di abbattimento denominato E39 e a servizio delle 2 linee di tipo tradizionale ad umido rimarrà in funzione l'attuale impianto di depurazione acque e disidratazione dei fanghi;
- inserimento di un ulteriore filtro per il reparto presse (E40), al fine di migliorare la salubrità dell'ambiente di lavoro. Tale intervento permetterà di rivedere i convogliamenti delle aspirazioni sulle presse del reparto e la situazione sarà la seguente:
  - ✓ al filtro E7 saranno convogliate le aspirazioni delle presse n. 7 e 8;
  - ✓ al filtro E8 saranno convogliate le aspirazioni delle presse n.4, 5 e 6;
  - ✓ al filtro E9 saranno convogliate le aspirazioni delle presse n. 9 e 10;
  - ✓ al filtro E40 saranno convogliate le aspirazioni delle presse n. 1, 2 e 3.
- inserimento di un nuovo impianto di pulizia pneumatica (E41), tipo supero, al fine della salubrità del reparto presse;
- realizzazione di un box prefabbricato ad uso servizi igienici e spogliatoi, destinati ad un massimo di 40 addetti, i cui reflui domestici saranno trattati da un impianto a fanghi attivi ad aerazione prolungata da 20 AE e scaricati nel Rio Falchetto tramite l'esistente scarico S2, previa confluenza con la rete delle acque bianche e nere;

Preso atto che le nuove emissioni E40 ed E41 saranno dotate di cabina di insonorizzazione del gruppo ventola-motore e di camino silenziatore dissipatore ad assorbimento orientato a Nord e il gruppo ventola sarà dotato di supporti antivibranti;

Tenuto conto che, ai sensi della DGR 1053/2003, allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di consistenza inferiore a 50 AE non si applicano valori limite di emissione e che, relativamente alle industrie, il carico organico di 2 addetti corrisponde a 1 AE;

Preso atto che la Ditta comunica che la modifica non comporta aumento produttivo dello stabilimento e ha proposto una riduzione dei limiti di concentrazione degli inquinanti emessi per alcune emissioni esistenti (E3-E8-E13-E19);

Preso atto che la Ditta comunica, tramite dichiarazione di tecnico competente in acustica, che si prevede che non si avranno variazioni degli attuali livelli acustici;

Considerato infine che gli interventi sopra riportati si configurano ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II del D.Lgs. 152/2006 come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera I) del medesimo Decreto e pertanto l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

### determina

1) di autorizzare la modifica e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione II della suddetta AIA come specificato in premessa;

2) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Tabella A del paragrafo 3.2.4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:

Tabella A)

punto di emissione n.	provenienza	portata [Nm <sup>3</sup> /h]	durata emissione [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	Conc. inquinante in emissione (mg/nm <sup>3</sup> )	tipo di impianto di abbattimento	periodicità auto controlli
E1	Forni (forni n. 1-2)	40.000	24	polveri	< 3	FT con calce	trimestrale
				fluoro	< 3		annuale
				piombo	< 0,3		semestrale
				SOV di cui aldeidi totali	< 50 < 20		Annuale *
				ossidi di azoto	<200		Annuale **
E2	Forni (forni n. 3-4)	40.000	24	polveri	< 3	FT	trimestrale
				fluoro	< 3		annuale
				piombo	< 0,3		semestrale
				SOV di cui aldeidi totali	< 50 < 20		Annuale *
				ossidi di azoto	<200		Annuale **
E3	Carico mulini e tramogge	55.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale

E4	Stoccaggio atomizzato	45.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E5	Silos atomizzato e invio alle torri tecnologiche	30.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E6	torri tecnologiche	30.000	24	polveri	< 10	FT	Semestrale
E7	Presse 7-8	50.000	24	polveri	< 10	FT	Semestrale
E8	Presse n. 4-5-6	75.000	24	polveri	< 10	FT	Semestrale
E9	Presse n. 9-10	75.000	24	polveri	< 10	FT	Semestrale
E10	Pulizia pneumatica (5 presse, torri tecnologiche, macinazione e plv FT smalteria)	1.500	24	polveri	<10	FT	Semestrale
E11	Spazzole uscita forni	13.500	24	polveri	<10	FT	Semestrale
E12	Pulizia pneumatica (5 presse, torri tecnologiche, macinazione)	1.500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E13	Atomizzatore	28.000	24	Polveri	<13,1	FT	Trimestrale
				ossidi di azoto CO <sup>oo</sup>	<200 <100		annuale
				Ossidi di zolfo	<35		Annuale **
E14	Atomizzatore	48.000	24	Polveri	<20	FT	Trimestrale
				ossidi di azoto CO <sup>oo</sup>	<200 <100		annuale
				Ossidi di zolfo	<35		Annuale **
E15	Atomizzatore	48.000	24	Polveri	<20	FT	Trimestrale
				ossidi di azoto CO <sup>oo</sup>	<200 <100		annuale
				Ossidi di zolfo	<35		Annuale **
E16	Uscita presse	50.000	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E18	Macinazione smalti e smaltatura (2 linee)	36.000	16	Polveri	<10	FT	Semestrale
E19	Spazzole reparto scelta	16.000	15	Polveri	<10,1	FT	Semestrale
E20	Pulizia pneumatica forni scelta	1.300	16	Polveri	<15	FT	Semestrale

E21-E22	Essiccatoi verticali	6.000	24	/	/	/	/
E23-E24	Essiccatoi orizzontali	20.500	24	/	/	/	/
E25-E26	Essiccatoi orizzontali	16.000	24	/	/	/	/
E27-E28	Raffreddamento forni	20.500	24	/	/	/	/
E29	Raffreddamento forno	20.500	24	/	/	/	/
E30	Raffreddamento forno	20.500	24	/	/	/	/
E32	Essiccatoio verticale	6.000	24	/	/	/	/
E33	Smalteria	36.000	16	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E34	Essiccatoio verticale	6.000	24	/	/	/	/
E35°	Turbina a gas	58.000	Saltuaria	/	/	/	/
E36	Essiccatoio verticale	6.000	24	/	/	/	/
E37	Essiccatoio verticale	6.000	24	/	/	/	/
E38	Linee di squadratura a secco (1 e 2)	37.500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E40	Presse n.1-2-3	75.000	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E41	Pulizia pneumatica reparto presse	1.500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

\* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

\*\* I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

° Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

°° Per il campionamento del CO dovrà essere utilizzata la metodica **UNI 9969 ( NDIR )**

### La data di messa a regime delle emissioni E7, E9, E40, E41 è prevista entro il 31/12/2017

Per le emissioni E7, E9, E40, E41 dovrà essere data comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC a ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune.

Per le emissioni E40 ed E41 dovranno essere trasmessi, entro 15 giorni dalla data di messa a regime degli impianti, a mezzo PEC a ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune, i risultati delle analisi effettuate su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.

Qualora la ditta non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Reggio Emilia

P.zza Gioberti,4 – 42121 Reggio Emilia | tel +39 0522-444255 fax +39 0522-444248 | PEC:aoore@cert.arpa.emr.it

predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Reggio Emilia, di anni uno a condizione che la ditta dia preventiva comunicazione a ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto, la presente autorizzazione s'intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte di stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

**- al paragrafo 3.2.4.7 - EMISSIONI SONORE l'ultima prescrizione è così sostituita:**

- La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire rilievi fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali ai recettori maggiormente esposti entro 30 giorni dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente modifica, includendo nella verifica anche l'apporto dell'emissione E11. La relativa documentazione dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalle misure, ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia e ad ARPAE – Servizio territoriale competente. I rilievi dovranno essere effettuati nell'orario e nella situazione più gravosa (di maggiore disturbo) per i recettori e dovrà comprendere anche la ricerca di componenti tonali con le modalità previste dal DM 16/3/98. In particolare il livello differenziale dovrà essere ottenuto da misure dirette dei livelli ambientale e residuo che dovranno svolgersi nel periodo dell'orario notturno in cui si verifica il minore contributo delle sorgenti ambientali della zona.

**- la voce SCARICHI E BILANCIO IDRICO del paragrafo 4.1 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE è così sostituita:**

PARAMETRO	SISTEMI DI MISURA	FREQUENZA REGISTRAZIONE	CONTROLLO PERIODICO	
			Gestore	Arpa
<i>SCARICHI E BILANCIO IDRICO</i>				
Acque da pozzi per uso industriale: prelievo	Contatore volumetrico	Mensile Cartacea su scheda	Report Annuale	Triennale con verifica delle registrazioni
Acque di riciclo per uso industriale: prelievo per reparto macinazione e rettifica	Contatori massicci all'ingresso dei mulini del reparto macinazione e sistema di calcolo gestionale interno	Mensile Cartacea su scheda	Report Annuale	Triennale con verifica delle registrazioni
Scarico acque domestiche e di prima pioggia S1	Autocontrollo effettuato da laboratorio interno/esterno	Annuale Cartacea su rapporti di prova	Report Annuale	Triennale con verifica dei rapporti di prova
Scarichi acque domestiche S1, S2	Manutenzione effettuata da ditta specializzata	Annuale Cartacea su rapporti di prova	/	Triennale con verifica dei rapporti di prova

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA prot. n. 60104 del 02/08/2007 e successivi aggiornamenti 80036 del 03/12/2008, n. 6209 del 29/01/2009, n. 1017 del 12/01/2010, n. 38341 del 16/06/2010, n. 4752 del 29/01/2015, n. 32205 del 09/06/2015 e Determinazione dirigenziale n. 173 del 11/01/2017 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**